



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 13.03.2020

Oggetto: Disposizioni per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid-19.

IL SINDACO

Premesso che :

in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti :

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

la direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

l'Ordinanza contingibile e urgente n°1/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Considerato che le misure di salute pubblica introdotte dal D.P.C.M. del 08.03.2020 hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici;

Preso atto che l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'Iss, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città;

Ritenuto opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente

medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco;

Atteso che trattasi di un virus nuovo, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;

Ritenuto che a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Ritenuto, pertanto, di dover impartire disposizioni di competenza, in via precauzionale e in esecuzione al D.P.C.M. del 08.03.2020 e al D.P.C.M. 9/03/2020, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione.

Preso atto che alcuni cittadini riberesi risultano contagiati da coronavirus mentre altri in atto risultano in isolamento facoltativo per contatti con soggetti contagiati;

Considerato che;

a) a seguito dell'emergenza sanitaria, il Comune di Ribera si trova a far fronte ad un evento emergenziale di protezione civile, di cui all'art.7 del D. Lgs. n.1/2018;

b) con l'introduzione delle nuove misure di limitazione alla circolazione della popolazione, è necessario provvedere alle misure e agli interventi a supporto della popolazione con particolare riferimento alle fasce deboli e pertanto, all'istituzione del Centro Operativo Comunale a supporto del Sindaco, al fine di garantire il coordinamento della struttura comunale che presta soccorso;

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020;

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;*

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Ribera e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del dpcm;

Ritenuto che, a tutela della salute pubblica è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche nel comune di Ribera, evitare il rischio di assembramenti di persone che potrebbero risultare incontrollati, ed evitare quindi l'ulteriore diffondersi del Covid19 nel territorio comunale, si ritiene necessario disporre la chiusura della villa comunale, della villa Matinella, della biblioteca comunale e la chiusura al pubblico del cimitero al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e fino al 3 aprile 2020 compreso, fatte salve le agenzie funebri, le quali debbono tumulare o depositare i feretri presso le camere mortuarie, previo accordo con il servizio cimiteriale e fatta salva l'apertura per i funerali ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone con osservanza delle prescrizioni di distanza interpersonale (almeno un metro);

VISTO l'art.50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e l'articolo 69 (Provvedimenti contingibili e urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali);

P. Q. S.

ORDINA

Fino al 3 aprile 2020,

1. la chiusura della villa comunale, della villa Matinella, della biblioteca comunale e la chiusura al pubblico del cimitero nei termini indicati nella parte narrativa della presente ordinanza.

2. A mezzo del COC (centro operativo comunale) si dovrà provvedere :

- a razionalizzare le risorse disponibili in vista di una possibile escalation dell'emergenza i cui tempi non sono al momento prevedibili;
- monitorare la situazione per la preventiva valutazione e pianificazione di quelle che potrebbero essere le necessità all'aumentare della gravità del contagio, come ad esempio numero di persone a cui prestare assistenza domiciliare, ecc.

3. Nell'ambito del COC i volontari di protezione civile e delle Associazioni di volontariato che hanno formalizzato la disponibilità ad operare per fini di solidarietà con indicazione del referente responsabile e dei nominativi dei soggetti volontari impegnati, , oltre alle attività di supporto alla struttura comunale nella gestione degli aspetti logistici, potranno svolgere le seguenti attività, con le prescrizioni, anche ulteriori, indicate, condivise e concordate per gli aspetti sanitari di prevenzione con i referenti sanitari.

4. Per il supporto ai soggetti "fragili" (persone anziane (over 65enni), disabili, soggetti non in grado di deambulare o affetti da gravi patologie) noti ai servizi sociali comunali che non manifestano sintomi del Covid-19, ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione, ma NON positivi al Covid-19 e ai soggetti positivi al Covid-19 ed isolati presso il proprio domicilio, che non hanno familiari che possono ottemperare alle necessità di seguito indicate, LE ATTIVITA' DOVRANNO ESSERE SVOLTE CON L'UTILIZZO PRECAUZIONALE DI DPI (ES. MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO E GUANTI), MANTENENDO COMUNQUE TUTTE LE PRECAUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM 08/03/2020.

Il supporto potrà riguardare:

- l'acquisto e la consegna di generi alimentari, di farmaci, pasti preconfezionati e altri beni di prima necessità a domicilio;
- la consegna di medicinali e di DPI forniti dal soggetto sanitario competente.

Il servizio di consegna, in ogni caso, dovrà avvenire senza contatto diretto, valutando le caratteristiche dei soggetti destinatari (es. valutazione dell'età e delle possibilità di deambulazione e movimentazione di oggetti pesanti) e del loro domicilio.

5. Il Comune provvederà a fornire ai volontari impiegati per questi servizi tutti i DPI necessari allo svolgimento degli stessi e ad operare idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla propria persona che per i danni causati verso i terzi secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n.266/1991. e dall'art.18 del D.Lgs. n.117/2017.

6. Nel caso l'amministrazione comunale ne sia sprovvista il RPCC provvederà prontamente a formulare richieste di materiale logistico, di DPI sanitari e di materiali per ogni altra necessità a supporto delle attività del volontariato, che dovranno essere inoltrate alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell'Art. 4 del DPCM 08/03/2020 o, nel caso di indisponibilità, ad acquistarli.

7. Le informazioni che potranno essere comunicate ai volontari, relativamente alle caratteristiche dei soggetti assistiti, saranno da considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di supporto;

8. Attraverso il ricorso al volontariato potranno essere svolte anche a livello comunale, in aggiunta a quelle sopra indicate le seguenti attività:

- montaggio di tende per pre-triage fuori dagli ospedali o strutture sanitarie;

- trasporto urgente di dotazioni sanitarie e dei DPI verso gli ospedali;
- supporto all'approntamento eventuale di luoghi destinati alla quarantena.

9. Per l'esecuzione della presente ordinanza la protezione comunale e l'utenza, per le esigenze anzi richiamate, utilizzerà il seguente recapito telefonico di emergenza che dovrà essere pubblicizzato con ogni mezzo: 3371562637;

10. La struttura comunale di Protezione civile provvede all'acquisto di materiali utili a fronteggiare l'emergenza sulla base di direttive dell'autorità locale di protezione civile e garantisce un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati assicurando il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale;

11. il RPCC è autorizzato al ricorso dell'istituto della "somma urgenza" di cui all'art.163 del D. Lgs 50/2016 con copertura della spesa assicurata mediante prelievo dal fondo di riserva, nei termini di legge, o in caso di insufficienza di risorse finanziarie con le modalità previste dall'articolo 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

12. E' autorizzato, nei casi di comprovata necessità, l'utilizzo di derrate alimentari acquisite mediante aggiudicazione di forniture disposte per il servizio mensa;

13. Le richieste di rimborso delle Organizzazioni di volontariato dovranno essere effettuate in conformità alle modalità di cui al punto 7 della Circolare della Presidenza della Regione Siciliana 28/9/2015 n. 3.

DISPONE

Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, diverse da quelle aventi carattere igienico sanitario, saranno punite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all'art. 7 bis, comma 1bis, del T.U.E.L. 267/2000 mentre per le violazioni igienico sanitarie si applicherà l'art. 650 del c.p..

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale.

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a:

- Prefetto;
- Presidente della Regione Siciliana;
- Dirigenti comunali ;
- Componenti il COC.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
Carmelo Pace

